

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la Città metropolitana di Firenze. CIG 7912660598

L'anno duemiladiciannove (2019) addì cinque (5) del mese di dicembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Pasquale Monea, Segretario Generale della Città metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della Città metropolitana di Firenze, codice fiscale: 80016450480, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21/2017, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione, o Stazione Appaltante.

- **Dott. Rocco Giuliano Digilio**, nato ad Accettura (MT) il 21/07/1955 in qualità di procuratore speciale, giusta procura, Rep. n. 1459, Racc. n. 892, registrata presso Agenzia delle Entrate di Milano 6 al n. 27877, Serie 1T, il 05/12/2013, con firme autenticate dal Notaio Dott. Lorenzo Grossi, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, dell'Agenzia GI. GROUP spa "Direzione e Coordinamento ex art 2497 cc Gi Group Holding Srl" (di seguito

solo GI. GROUP spa) con sede legale in Milano, Piazza VI Novembre n. 5 (CAP 20124), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11629770154, iscritta al n. 1482329 del REA, nel presente atto denominata semplicemente Agenzia o Aggiudicatario.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario generale rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione a contrarre n. 989 del 23/05/2019, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 17 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una gara a procedura aperta per l'affidamento con accordo quadro del servizio somministrazione di lavoro temporaneo per la Città metropolitana di Firenze, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 09/08/2019 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche e l'accordo quadro è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa GI. GROUP spa con sede legale in Milano (MI), Piazza IV Novembre n. 5 (CAP 20124), per l'importo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00) al netto del ribasso d'asta del 6,85%, oltre IVA al 10% ;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 2919 del 10/10/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 09/08/2019 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;

- d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- e) la spesa è finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione di cui all'art 61 del D.P.R. 207/2010;
- g) si dà atto che in data 04/09/2019 con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0180416_20190904 è stata richiesta per l'impresa GI. GROUP spa certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 159/2011;
- h) è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;
- i) l'Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati Allegato “A” Capitolato Prestazionale; Allegato “B” Offerta Tecnica e Allegato “C” Offerta Economica; – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore per l'esercizio dell'attività sono i seguenti: Prot. n. 1101-SG in data 26/11/2004;

- k) l'Agenzia ha presentato i documenti che documentano la disponibilità di una sede operativa sita in Firenze, Via Sandro Pertini n. 20/22 la quale ha caratteristiche idonee in relazione a quelle previste dal Capitolato prestazionale;
- l) il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7912660598;
- m) l'Aggiudicatario espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse, norme regolatrici e definizioni

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al Codice, ove richiamate in autovincolo dall'Amministrazione nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di

affidamento di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all'art. 17, del Codice, e pertanto escluso dall'applicazione integrale del Codice stesso;

- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Amministrazione nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la stessa;
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- g) dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- h) protocollo d'intesa con OO.SS approvato con deliberazione C.M. n. 48 del 30 maggio 2018;
- i) dal codice comportamento approvato con deliberazione G.P. n. 176 del 20/12/2013;
- j) dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dalla Stazione Appaltante con deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 1 del 31/01/2018.

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la determinazione dirigenziale a contrarre n. 989/2019, che l'Agenzia dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale.

ARTICOLO 2 - Oggetto e luogo dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione affida all'Agenzia, che accetta un contratto quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015, per figure professionali ascrivibili alla categoria professionale C1 e D1 con riferimento al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dai contratti di somministrazione come meglio descritto e dettagliato nel capitolato prestazionale. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Prestazionale al quale si rinvia dinamicamente in modo esplicito.

Con la stipula del presente contratto quadro, l'Agenzia si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi esplicitati nel Capitolato Prestazionale, nella misura richiesta da quest'ultima, mediante gli Ordinativi di Somministrazione sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione medesima.

Il presente contratto quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'Agenzia, obbligazioni che sorgeranno solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Somministrazione, che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Somministrazione derivanti dal presente contratto quadro, che regolerà le condizioni generali per ciascuno di essi.

L'Agenzia prende dunque atto ed accetta che la Stazione Appaltante non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti

servizi in misura ampiamente inferiore rispetto all'importo contrattuale complessivo.

Le somministrazioni di lavoro dovranno essere prestate nel territorio della Città metropolitana di Firenze, nelle sedi e negli uffici di sua pertinenza, fatto salvo lo svolgimento anche parziale delle prestazioni in altre sedi, anche non di propria pertinenza, sulla base delle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente ed in base alla specificità del singolo contratto di somministrazione.

L'Agenzia rende disponibile per tutta la durata del contratto la sede operativa messa a disposizione per il presente contratto per le attività di propria competenza.

ARTICOLO 3 - Valore dell'Accordo Quadro e corrispettivi

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno massimo stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € 650.000,00, IVA esclusa, da applicarsi questa ultima esclusivamente al cd. Margine di Agenzia. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, è pari a zero.

Il Margine d'Agenzia offerto in sede di gara e pattuito per l'effettuazione delle prestazioni è pari a 6,85%. Detta percentuale sarà applicata al costo orario specifico relativo alla figura professionale cui si riferisce il singolo Ordinativo di Servizio. I costi orari sono i seguenti:

Descrizione profilo	Categoria	Importo orario
Istruttore amministrativo	C1	€ 18,80

Istruttore tecnico	C1	€ 18,99
Funzionario amministrativo	D1	€ 20,42
Funzionario tecnico	D1	€ 20,63

Detto importo ha carattere presuntivo, e rappresenta esclusivamente il massimo pagabile al netto dell'IVA, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordinativi di Somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dei vincoli normativi in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

ARTICOLO 4 - Durata del Contratto

L'Accordo avrà validità di due anni (24 mesi) dall'avvio del servizio coincidente con il primo ODS, emesso in data 10/10/2019, salvo in ogni caso che l'importo contrattuale non sia esaurito prima della scadenza del suddetto termine di 24 mesi. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori due anni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, per durata del Contratto si intende il termine entro cui l'Amministrazione può inviare l'Ordinativo di Servizio in attuazione dell'Accordo Quadro, che comunque resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei singoli Contratti Attuativi.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva

di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Codice.

ARTICOLO 5 - Utilizzazione del contratto quadro e conclusione dei contratti di somministrazione

Il presente contratto è utilizzato dall'Amministrazione mediante l'emissione di Ordinativi di Somministrazione.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Agenzia con la stipula del presente contratto, i singoli Contratti di Somministrazione si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Agenzia dei relativi Ordinativi di Somministrazione inoltrati dall'Amministrazione per mezzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Somministrazione, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Somministrazione, in relazione alla specificità dello stesso.

Pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Servizio quale parte integrante dello stesso;
- b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Servizio l'assenza di detti rischi;

L'Ordinativo di Servizio consiste nel documento, anche informatico, sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione.

Gli Ordinativi di Somministrazione dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero, profilo professionale e categoria del personale richiesto;
- i requisiti richiesti;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la sussistenza o meno di rischi interferenziali;
- i riferimenti per la fatturazione ed il codice CIG;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;

Dette informazioni devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte dell'Agenzia all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'Amministrazione.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Servizio specifico e sono richiamati all'interno di ciascun Ordinativo: il presente contratto quadro, il Tariffario, la Cauzione definitiva e l'Offerta economica.

Saranno sottoscritti i contratti di somministrazione secondo le previsioni di legge.

ARTICOLO 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del contratto

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta presentata in sede di gara, da intendersi qui integralmente trascritta.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Agenzia si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Agenzia ha presentato i documenti che documentano la disponibilità della sede operativa in cui esperire le attività di propria competenza e si impegna con la firma del presente contratto a disporre della stessa, dal giorno previsto per l'avvio dei servizi, e per tutta la durata del contratto. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva.

L'Agenzia riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Prestazionale.

In caso di inadempimento da parte dell'Agenzia degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 7 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett.a) del Codice, di aumentare opzionalmente il contratto, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 200.000,00. Nell'evenienza di cui al comma 1 lett.a)

si procederà, all'avvenuto integrale consumo dell'importo contrattuale iniziale pari a € 650.000,00, con apposito atto di sottomissione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del Codice., di chiedere all'Agenzia prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), Codice; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), Codice., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, la Stazione Appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di applicare l'art. 106, comma 12 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Agenzia se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Agenzia, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, che l'Agenzia emetterà mensilmente, posticipatamente e secondo le norme fiscali in vigore, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. La fattura è da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture elettroniche, intestate alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- riferimento al n. di contratto, al nominativo di ogni singolo lavoratore e alla categoria;
- quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione per ogni lavoratore con relativo costo orario;
- totale costo ore lavorate;
- importo del Margine d'Agenzia per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale IVA;

Unitamente alle fatture l'Agencia dovrà produrre un prospetto contenente l'imponibile previdenziale su cui la Città metropolitana dovrà versare l'I.R.A.P.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Agencia, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Agencia, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, mezzo mandato al Tesoriere, in base a

quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data di acquisizione elettronica del documento dal sistema. A tal riguardo l'Agenzia si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all'invio telematico, copia della fattura, direttamente al Servizio personale della Città metropolitana - mail certificata: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio personale della Città metropolitana provveda a formalizzare all'Agenzia tramite PEC, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

La Città metropolitana si impegna in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Agenzia sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

ARTICOLO 9 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 18/11/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Agenzia, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG derivato specifico per ciascun Ordinativo di Servizio che la Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia in fase di emissione degli stessi.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 10 - DEC, RUP e referente dell'Agenzia

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Per ogni ordinativo di servizio verrà individuato uno specifico Direttore dell'Esecuzione, che verrà tempestivamente comunicato all'Agenzia. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei

contratti relativi a servizi e forniture”, del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice. L’Agenzia indicherà il nominativo del proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Agenzia medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 11 - Verifiche di conformità e controlli

L’attività di verifica e controllo dell’Agenzia è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nei suoi allegati);
- l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei parametri previsti per ciascuna di esse;
- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto di ulteriori norme in materia di somministrazione lavoro, pubblici appalti, nonché delle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza di norma semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Agenzia dovrà eliminare tempestivamente i vizi accertati, in ogni caso entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Agenzia.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Agenzia, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 18 nonché dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche

e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Agenzia.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Agenzia ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12 - Penali

L'Agenzia riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Agenzia, la quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Agenzia le penali stabilite nel prosieguo indicate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Agenzia si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Agenzia stessa.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente Capitolato, dal contratto e dal disciplinare di gara, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto di ciascun contratto attuativo (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La penale dello 0,3 per 1000 verrà raddoppiata a partire dal terzo giorno. 10 gg. di ritardo negli

adempimenti di cui al presente articolo, costituiranno giusta causa di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Sono inoltre previste le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
Ritardo nell'effettuazione delle migliorie proposte	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Impossibilità nel contattare il responsabile operativo designato o sostituito per un periodo superiore a 48 h	€ 150,00 ad evento
Mancata risposta del responsabile operativo a comunicazioni email dell'Amministrazione, decorse 72 h dalla trasmissione delle stesse	€ 50,00 ad evento
Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nell'offerta tecnica	€ 500,00
Omessa formazione del personale	€ 500,00
Inadeguatezza della reportistica prevista dal contratto e dai relativi allegati	€ 300,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Agenzia raggiunga la somma complessiva pari al 2,5% del valore dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In caso di risoluzione del contratto, oltre agli eventuali danni subiti dalla Città metropolitana, saranno posti a carico dell'Agazia i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico l'Amministrazione nei confronti di una nuova Ditta.

Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel Capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Agazia e Città metropolitana cui possano conseguire penali.

ARTICOLO 13 - Personale - Norme generali e PTPC

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Agazia si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 3).

L'Agazia è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al Capitolato Prestazionale, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto degli Ordinativi di Somministrazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione Appaltante.

Il personale che verrà impiegato dall'Agazia per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il Codice di Comportamento dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Agenzia, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima.

L'Agenzia dichiara di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il PTPC approvato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.1 del 31/01/2018 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - Disciplina del subappalto

L'Agenzia, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ARTICOLO 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Fermo restando che l'Amministrazione dirige e controlla la prestazione lavorativa svolta nel suo interesse e si assume pertanto in via esclusiva la responsabilità civile per eventuali danni cagionati alle persone o alle cose dal prestatore di lavoro somministrato l'Agenzia assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Agenzia stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, il tutto limitatamente al rapporto tra Agenzia e la Stazione Appaltante.

L'Agenzia sarà dunque responsabile verso l'Amministrazione di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che l'Amministrazione dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei suoi allegati.

Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico dell'Amministrazione, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

A fronte degli obblighi di cui al precedente comma, l'Agenzia ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Prestazionale.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Agenzia anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora la Stazione Appaltante non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 16 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Prestatore di Servizi ha costituito la garanzia fideiussoria di € 26.000,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 1550417 rilasciata dalla Compagnia Elba assicurazioni Spa, Agenzia Galgano Spa Milano , in data 18/11/2019.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di inizio del servizio;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Agenzia.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Agenzia;

Per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Agenzia per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "verifiche di conformità e controlli"; "Personale – Norme generali e PTPC, "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Agenzia per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Agenzia si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Stazione Appaltante richiederà all'Agenzia la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'Agenzia di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Agenzia può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Agenzia di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Agenzia ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18 - Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Agenzia tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) l'Agenzia si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) l'Agenzia ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 15 “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa” o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 16;
 - g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Agenzia ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Agenzia di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio”, “Verifiche di conformità e controlli”, “Penali”, “Tracciabilità dei pagamenti”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale – Norme generali e PTPC”, “Obblighi di riservatezza”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Subappalto”, “Risoluzione per inadempimento dell’Agenzia”, “Trattamento dati personali”;
 - j) in caso di indisponibilità della sede operativa messa a disposizione, salvo casi di forza maggiore e salvo l’immediata adozione di soluzioni alternative che consentano la continuità nell’erogazione dei servizi.
 - k) in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dai suoi allegati, ed in ogni caso di grave inadempimento a quanto deducibile dagli stessi documenti;
- La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Agenzia tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Agenzia sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

In caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Agenzia ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Agenzia e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Agenzia dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Agenzia; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento dell'Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia

definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Amministrazione; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Agenzia ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Agenzia si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei singoli Ordinativi di Somministrazione. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Agenzia, l'Agenzia è tenuta a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Agenzia in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del Codice, in quanto compatibile.

ARTICOLO 19 - Recesso - convenzione Consip sopravvenuta

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto nei casi di

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Agenzia un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Agenzia; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Agenzia a mezzo pec, previo pagamento delle prestazioni eseguite, ferma restando la necessaria conclusione di ogni singolo Ordinativo di Servizio.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

ARTICOLO 20 - Obblighi di riservatezza

L'Agenzia ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto e dei relativi contratti attuativi, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 21 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 22 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, che per il presente appalto è nella misura del 10 %, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Città metropolitana di Firenze, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 18/11/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria

per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo pari a Euro 736,00, sugli allegati "A", "B", "C" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 23 - Codici di comportamento e Codice Etico

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Le parti danno atto della presa visione ed accettazione del Codice etico, del Modello Organizzativo e della politica SA8000 della Somministratrice.

ARTICOLO 24 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 25 - Elenco Allegati ed Atti Depositati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Prestazionale;

Allegato “B” Offerta Tecnica;

Allegato “C” Offerta Economica del Prestatore di Servizi.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 23/05/2019;

Garanzia fideiussoria definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario Generale rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero trentanove (39) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Maria Cecilia Tosi

Per l'Agenzia Gi Group Spa: F.to Rocco Giuliano Di Gilio

Il Segretario generale: F.to Pasquale Monea

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del presente contratto.

Per l'Agenzia Gi Group Spa: F.to Rocco Giuliano Di Gilio

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 736,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”.